

STUDIO LEGALE
« *TARQUINI & PARTNERS* »

- POLIZZA ASSICURATIVA N° PI-34589918J0 -
VIA GUGLIELMO MARCONI, 8 - 67100 L'AQUILA
T/F (+39) 0862.690084 - CELL (+39) 347.9634142

Tribunale Civile di L'Aquila

- Sezione lavoro -

Ricorso in riassunzione

dinanzi alla giurisdizione ritenuta competente

p e r

Adinolfi Falcone ing. Raffaele, nato a Mercato San Severino (SA) il 14 maggio 1961, residente a L'Aquila, Via della Fornace, n° 2 (SR 615 per Roio), c.f. DNL RFL 61E14 F138X, rappresentato e difeso anche disgiuntamente in forza di procura speciale [*ex art. 24 Cpa*] depositata in atti rinnovata con quella ora allegata, dagli avvocati del Foro di L'Aquila:

- ***Filippi De Santis Andrea***, c.f. FLP NDR 64P07 A345X;

- ***Tarquini Silvio Roberto***, c.f. TRQ SVR 43E13 A345F,

nella quale ultima si elegge il domicilio fisico presso l'intestato studio legale "*Tarquini & Partners*" sito in Via G. Marconi n° 8 - 67100 L'Aquila, e si conferma quello digitale presso i suoi difensori, che ribadiscono di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche come segue:

- Pec andrea.filippidesantis@pecordineavvocatilaquila.it;

- Pec st.legaletarquini@pecavvocati.com, o in subordine

- Fax [\(+39\) 0862 55 45 41](tel:+390862554541): *RICORRENTE IN RIASSUNZIONE*

c o n t r o

INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (c.f. 84001850589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Enrico Fermi n. 40 - 00044 Frascati (Roma) e sede operativa alla Via Giovanni Acitelli, n° 22 di Assergi, frazione del Comune di L'Aquila, dove il ricorrente presta la propria attività lavorativa:

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

e nei confronti di

De Salvo dott. Alessandro, c.f. DSL LSN 71A03 H501H;

Ricci dott. Ruggero, c.f. RCC RGR 68L16 H501X;

Dalla Vecchia dott.ssa Marta, c.f. DLL MRT 69B55 I531X

CONTROINTERESSATI

il quale premette che

I) Il ricorrente in riassunzione il 21 novembre 2022 con i difensori indicati notificava e depositava « *Ricorso straordinario* » al Presidente della Repubblica / Capo dello Stato contro l'*INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare* (c.f. 84001850589), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dei controinteressati: De Salvo dott. Alessandro, c.f. DSL LSN 71A03 H501H; Ricci dott. Ruggero, c.f. RCC RGR 68L16 H501X; Dalla Vecchia dott.ssa Marta, c.f. DLL MRT 69B55 I531X, per l'annullamento, previa adozioni di misure provvisorie urgenti *ex art. 55 Cpa*:

- della lettera-provvedimento AGO_DRU-2022-0002872 del 7 ottobre 2022 ricevuta il successivo giorno 10, con la quale l'*INFN* gli comunicava “*l’esito della procedura selettiva n. 23376*”, cioè che egli per il punteggio ottenuto (“*155 su 200*”) “*rientra nella graduatoria di merito nella 31ª posizione*” ma che “*non è dichiarato vincitore*”, e della integrazione spontaneamente inviata dall'*INFN* (indirizzo *PEO tiziana.baldino@lnf.infn.it*) alle ore 10:36 del 12 ottobre 2022, con la quale “*si comunica il punteggio dettagliato ottenuto nella valutazione dei titoli*”:

Titolo a)

Titolo b)

Titolo c)

Titolo d)

Totale

44	80	10	21	155”
----	----	----	----	------

- della delibera del Consiglio Direttivo n. 16395 del 27 settembre 2022 con la quale venivano approvati gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al Bando n. 23376/2021 per 30 posti (profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello);

- della disposizione n. 23863 del 29 novembre 2021 con la quale, *sub specie* di « *errata corrige* », a termini ampiamente scaduti per la presentazione delle domande di ammissione, il Presidente dell’Istituto riduceva da 7 a 5 i Componenti della Commissione esaminatrice della (sola) *procedura selettiva n. 23376* (oggetto del gravame), sicché, nella dichiarata qualità di Presidente INFN, arbitrariamente alterava il contenuto essenziale del relativo Bando;

- di tutti gli eventuali altri atti, documenti, provvedimenti ecc., comunque nominati, collegati e/o connessi con quelli di cui sopra, pur se non ancora conosciuti, e quindi con la più ampia riserva di gravame;

2) Successivamente, l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, con atto notificato il 15 gennaio 2023 si opponeva alla trattazione del gravame nella sede straordinaria;

3) Sicché lo scrivente, volendo trasporlo nella Sede giurisdizionale, *ex art.* 48 Cpa, con atto del 21 febbraio 2023 - impugnando e radicalmente contestando quanto dedotto e richiesto dall’INFN in detta opposizione ed in ogni caso rilevandone la totale infondatezza nel merito - ad ogni effetto e valore di legge si costituiva in giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, insistendo nell’impugnativa

mossa con l'atto notificato il 21 novembre 2023;

4) Il procedimento così trasposto veniva allibrato con il n. 03717/2023 del R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, ed assegnato alla locale Sezione III^a *ter* per l'istruttoria e la definizione;

5) Per resistere al gravame, dinanzi al TAR del Lazio si costituivano, depositando memorie, sia l'*INFN* che il controinteressato De Salvo;

6) Alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2023 il Collegio giudicante avvisava i difensori di aver rilevato *ex officio* il probabile difetto di giurisdizione del G.A. alla luce della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 8985 dell'11 aprile 2018 e della successiva giurisprudenza amministrativa formatasi; ed alla C.d.C. del 18 aprile 2023, adottava l'Ordinanza n. 6802/2023 dando termine all'attuale deducente - *ex art. 73, co. 3, Cpa* - per presentare memoria sul difetto di giurisdizione rilevato *ex officio*: memoria ampia ed articolata che il deducente in effetti depositava il 2 maggio 2023, rilevando per differenti ragioni la inapplicabilità alla fattispecie dei principi espressi dalla S.C. con la citata sentenza SS.UU. 8985/2018, e concludeva con la richiesta al Collegio di fissare nuova udienza per la discussione del *thema decidendum* (giurisdizione).

7) Il Collegio invece, il 17 maggio 2023 decideva il gravame con la sentenza n. 08829/2023 Reg.Provv.Coll., pubblicata il 24 maggio successivo, e definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiarava "*inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi affermare sulla dedotta controversia la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà riproporsi entro il termine e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, Cpa*", norma che, per comodità, si

trascrive: “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”.

8) Il rapporto di lavoro del deducente perdura quale dipendente *INFN* – Istituto di Fisica Nucleare, in servizio Via Giovanni Acitelli, n° 22 di Assergi, frazione del Comune di L’Aquila, per i « *Laboratori nazionali del Gran Sasso* » (in sigla: LNGS) situati nell’ipogeo del Gran Sasso d’Italia, parimenti all’interno del territorio del Comune di L’Aquila, ciò che consente di individuare la competenza per territorio del Giudice del lavoro adito.

Per rito e per la migliore intelligenza della vicenda, si impone quindi la trascrizione - con questo carattere grafico - del ricorso originario, siccome contenuta nell’atto di trasposizione al TAR del Lazio,

*** **

Tribunale Amministrativo Regionale

per il Lazio – Sede di Roma

ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

EXART. 48 DLGS 104/2010 PER LA TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE

DEL RICORSO STRAORDINARIO OPPOSTO DAL RESISTENTE EXART. 10 DPR 1199/71

del signor

Adinolfi Falcone ing. Raffaele, nato a Mercato San Severino (SA) il 14 maggio 1961, residente a L’Aquila, Via della Fornace, n° 2 (SR 615 per Roio), c.f. DNL RFL 61E14 F138X, rappresentato e difeso

Studio Legale Tarquini & Partners - L’Aquila

anche disgiuntamente in forza di procura speciale ex art. 24 Qpa allegata in calce al presente atto,

dagli avvocati del Foro di L'Aquila:

- *Filippi De Santis Andrea* c.f., FLPNDR64P07 A345X;

- *Tarquini Silvio Roberto* c.f. TRQSVR43E3 A345F,

con domicilio fisico presso lo Studio dell'*avv. Monica Scangiaforno* c.f. SCNMC64B69 H501E, in

Via Crescenzo, n° 42 - 00193 Roma, e domicilio digitale presso quello del domiciliatario e dei suoi

difensori, i quali dichiarano che intendono ricevere le comunicazioni e le notifiche come segue:

- *Fec andrea.filippidesantis@pecordineavvocati-laquila.it*;

- *Fec st.legaletarquini@pecavvocati.com*

- *Fec monicascangiaforno@ordineavvocatiroma.org*

ovvero a mezzo fax *(+39) 0862 3212 0009*

il quale premette

e quindi reitera *[con questa grafia]* quanto già esposto nella Sede straordinaria
trasponendone così forma e sostanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sede di Roma, Sezione III^a ter,

allo scopo e per l'effetto evidenziando dunque quanto segue:

*Prima di entrare nel merito degli atti impugnati, in cui le antinomie tra
contenuto delle norme prescritte e le decisioni arbitrariamente assunte, li
rendono – come appare anche alla mera lettura – irrimediabilmente illegitti-
mi, si reputano necessarie le seguenti premesse, intendendo con ciò facilitare
la comprensione:*

- *sia dei fatti nella loro evoluzione storica in rapporto al concorso per (soli)
titoli di cui al presente giudizio,*

- *sia degli irreparabili errori commessi dall'Istituto intimato prima, durante e
dopo lo svolgersi del concorso stesso,*

- sia quindi il perché, la solidità e la insuperabilità delle censure – singole e complessive – che ne vengono desunte, ed esposte nel presente atto.

IN FATTO ED IN DIRITTO

§ 1.)

La modifica della Commissione esaminatrice

Con propria delibera n. 15938 del 27 maggio 2021 il Consiglio Direttivo INFN assume:

“1) di bandire le procedure selettive ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6 del CCNL comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, per complessive 35 posizioni così ripartite:

a) n. 25 posizioni di Dirigente di Ricerca di I° livello professionale per attività di ricerca di interesse dell’Istituto;

b) n. 10 posizioni di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale per attività di progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici, apparati sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione dati, infrastrutture per laboratori e sale sperimentali e/o per attività gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche, anche in settori in cui è richiesto l’espletamento di attività professionali;

2) di approvare i criteri generali e quanto altro previsto dal Disciplinare recante norme sui concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nell’INFN [di seguito “Disciplinare dei concorsi”], indicati nelle schede 1 e 2, relative a ciascuna procedura selettiva, allegate alla presente Deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale” [n.d.r.: le evidenze sono di chi scrive, per porre le basi del necessario confronto che seguirà tra le due procedure].

In particolare tanto la scheda 1 - riferita alla "Procedura selettiva per 25 posti per Dirigente di Ricerca", quanto la scheda 2 - riferita alla "Procedura selettiva per 10 posti di Dirigente Tecnologo", riportano la relativa e distinta Composizione di ciascuna Commissioni esaminatrice: "1 presidente - 6 componenti - 1 segretario".

Ora, come appena evidenziato, dalla lettura del Bando di concorso n. 23376/2021 (art. 1) rileva che per potervi partecipare era richiesta "una capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di particolare complessità nel campo della progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici, apparati sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione dati, infrastrutture per laboratori e sale sperimentali e/o svolgere attività gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche complesse di rilevante interesse e/o dimensione, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali".

L'accertamento del possesso della predetta capacità è demandato al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice ... sulla base dei titoli presentati".

Laddove, l'art. 6, al comma 4 impone che i titoli prospettati devono risultare conseguiti entro la data del 1° gennaio 2021 e che "La Commissione esaminatrice terrà conto del seguente criterio generale: le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente".

Ed il successivo comma 5, lett. a, specifica che per valutare la "Attività

Tecnologica”, “La Commissione esaminatrice utilizzerà i seguenti criteri di valutazione dei titoli:

- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell’attività tecnologica e/o professionale nei settori definiti dall’art.

1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali;

- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche e/o professionali attinenti ai settori definiti dall’art. 1 del presente bando, a convegni nazionali o internazionali;

- Rilevanza dei contratti e/o incarichi per attività tecnologica e/o professionali presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, o imprese, nei settori definiti dall’art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;

- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti in ambito tecnologico in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;

- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l’attività personale nei settori definiti dall’art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando”.

E con una enorme portata

per la presente controversia, al successivo art. 7, comma 2 sancisce:

“La Commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, comma 8, del vigente «Disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo», potrà effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che «il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo

potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi »”.

E se, per quanto riguarda il ricorrente, tra le differenti specifiche espresse dal Bando la Commissione avesse tenuto conto ANCHE SOLO DEI TITOLI PRODOTTI RELATIVAMENTE AL I° ALINEA (- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività tecnologica e/o professionale nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali) AVREBBE CERTAMENTE RILEVATO CHE EGLI, NEL TEMPO è stato:

- *Associato INFN presso i LNGS nell'anno 1993 durante cui si è occupato soprattutto dell'adeguamento del sistema di ventilazione dei Laboratori sotterranei in vista dell'apertura della canna sinistra della galleria al traffico autostradale.*
- *Vincitore del concorso INFN n. 3393/92 ad un posto di ingegnere meccanico con profilo professionale di tecnologo, III livello, il 01.12.93 è stato assunto in ruolo presso i LNGS, ricevendo da subito l'incarico di Responsabile del Servizio Impianti Generali con responsabilità diretta della “progettazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio sia delle attività generali dei laboratori sotterranei ed esterni che delle attività sperimentali”.*
- *Il 1° febbraio 1994 ha ricevuto l'ulteriore incarico di Responsabile della Divisione Tecnica e dei Servizi Generali (una delle due Divisioni in cui si articolano i LNGS), mantenuto fino alla data del 27 gennaio 2005.*
- *Nella sua veste di responsabile della Divisione Tecnica, ha curato e coordinato la gestione e lo sviluppo delle attività della Divisione stessa, articolata a quei tempi in cinque Servizi (Impianti elettrici, Impianti generali, Impianti di sicurezza, Meccanica, Opere Civili) più un ufficio di segreteria e composta da una pianta organica di 20 unità di personale (4 ingegneri, 11 periti, 4 operatori ed 1 segretaria), più varie unità a tempo determinato, borsisti ed assegnisti di ricerca.*
- *Sotto il profilo finanziario la Divisione Tecnica aveva una dotazione di un budget annuale rilevante, pari mediamente a 2,5 mln di Euro per manutenzioni e funzionamento ordinari, con punte anche quasi doppie considerando impegni per interventi straordinari (nuovi impianti, nuove strutture ed infrastrutture).*
- *In varie occasioni (assenze per partecipazione a convegni all'estero o per ferie) è stato designato dai Direttori dei LNGS come facente funzioni di Direttore (dal 30/01/2000 al 05/02/2000, dal 04/08/1997 al 10/08/1997, dal*

05/08/1996 al 18/08/1996, dal 06/08/1995 al 20/08/1995, dal 08/08/1994 al 19/08/1994, dal 27/05/1994 al 05/06/1994, dal 13/02/1994 al 20/02/1994).

- È stato nominato “Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione Ambientale (RDSGA)” con nota del Direttore dei LNGS del 23 gennaio 2002 n. 208, incarico tutt’ora ricoperto.
- In tale veste ha curato all’inizio l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla norma internazionale UNI ISO 14001 di cui continua a coordinare il continuo mantenimento.
- In data 26 giugno 2002 i LNGS hanno ottenuto, primo laboratorio di ricerca in Italia, la certificazione di conformità alla norma UNI ISO 14001 del proprio SGA (certificato n. 112473), rilasciata da un organismo accreditato indipendente (Bureau Veritas).
- La certificazione, a seguito di verifiche ispettive con frequenza annuale, è stata confermata dall’organismo certificatore negli anni successivi ed è tuttora mantenuta attiva.
- Nell’ambito dei programmi ambientali del SGA, tra le altre attività, come “Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA)”, ha coordinato la realizzazione di una stazione di monitoraggio on-line delle acque defluenti dai LNGS al fine del controllo dei principali parametri chimico-fisici (pH, conducibilità, torbidità, TOC - Total Organic Carbon); in considerazione dell’importanza rivestita da tali controlli, viste le particolari condizioni ambientali dei laboratori sotterranei (all’interno di una falda acquifera con opere di captazione idrica alimentanti due acquedotti), la stazione è diventata un Laboratorio di Monitoraggio Ambientale (LMA), con un ulteriore potenziamento della strumentazione analitica dedicata al monitoraggio on-line in continuo delle acque, ed installazione di due spettrometri di massa per l’identificazione on-line di composti organici volatili (VOC) in tracce mediante gas-cromatografo massa/massa (GCMS).
- I dati ambientali raccolti dalle attività di monitoraggio delle acque sono anche stati rielaborati interdisciplinariamente ed integrati con dati provenienti da studi idrogeologici e da esperimenti di geofisica condotti anche all’interno dei Laboratori, portando, tra l’altro, alla pubblicazione di diverse ricerche (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati) che si sono intensificate, proprio per le peculiarità ambientali di provenienza dei dati raccolti e per le loro implicazioni, in occasione del devastante sisma che ha colpito nel 2009 la città dell’Aquila e l’area del Gran Sasso.
- È stato incaricato con nota del Direttore LNGS n. prot. 1209 del 23.04.02 a presiedere un gruppo di lavoro per coordinare le fasi iniziali di installazione degli esperimenti OPERA ed ICARUS all’interno dei laboratori sotterranei.
- È stato chiamato con nota LNGS n. prot. 2541 del 17 agosto 2002 a far parte di una commissione interna per esame delle cause dell’evento incidentale del 16 Agosto 2002 relativo alla fuoriuscita di liquido scintillatore pseudo cumene) dall’apparato Borexino, e ha redatto un documento programmatico “Piano di potenziamento dei presidi a tutela delle acque di stillicidio edotte dai LNGS” (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati), inviato ufficialmente dalla Direzione LNGS a tutte le

Autorità Competenti, curando successivamente la completa e puntuale attuazione di quanto previsto nel documento stesso, come da positivi successivi riscontri da parte delle Autorità medesime.

- *È stato designato rappresentante LNGS nel Gruppo di Lavoro Regionale per la valutazione e l'analisi dei rischi dipendenti dalle attività dei LNGS, istituito con deliberazione del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 790 del 11 settembre 2002 (nota LNGS n. prot. 3639 del 11.11.2002), partecipando ai lavori del sottogruppo "monitoraggio".*
- *A seguito di adozione da parte dei LNGS di nuovo Disciplinare Organizzativo interno, dal 1° ottobre 2005 è stato nominato Responsabile del Servizio Ambiente (uno dei Servizi in cui attualmente si articolano i LNGS), incarico che ricopre tutt'oggi.*
- *In tale veste cura per la Direzione LNGS i rapporti con gli Organismi territorialmente competenti per quanto attiene le pratiche e le autorizzazioni ambientali, come: scarichi delle acque, captazioni idriche, emissioni gassose, registri rifiuti, campionamenti e controlli, Studi per Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), Studi di Valutazione di Assoggettabilità Ambientale a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).*
- *Al riguardo, si cita in particolare il coordinamento dello Studio di Impatto Ambientale per le opere di "Derivazione di acqua ad uso industriale (raffreddamento) e per costituzione di scorte idriche ai fini antincendio all'interno della galleria del Gran Sasso", delle quali ha anche curato direttamente la progettazione impiantistica (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati).*
- *Dopo lunga istruttoria, gli organi competenti (Regione Abruzzo, Comitato VIA, Soprintendenza BAAAS, Ente Parco, ...) hanno espresso giudizio positivo sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sulla Valutazione di Incidenza Ambientale del progetto presentato.*
- *Ha coordinato durante gli anni 2007/2008, 2010/2011 e 2016 tre campagne di studi ambientali dello Stato Ecologico (SECA) e dello Stato di Qualità Ambientale (SACA) del Fosso Gravone e di altri affluenti del fiume Mavone: tali studi sono stati condotti in relazione a specifica prescrizione di autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti da tutte le attività svolte all'interno dei laboratori sotterranei. Le relazioni finali di questi studi sono stati ufficialmente inviati agli Organi preposti (Provincia, ARTA, ASL, ...), illustrati in occasione di riunioni aperte ad hoc e richiamati anche nell'Analisi del Contesto del SGA (v. elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati).*
- *A seguito della "Dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico ambientale delle province di L'Aquila e Teramo" di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 27.06.03, con conseguente emanazione dell'Ordinanza P.C.M. n. 3303 del 18.07.03 di designazione del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza Gran Sasso, ha avuto l'incarico di interfacciarsi con lo staff commissariale per la definizione degli interventi urgenti da porre in essere relativamente agli aspetti ambientali.*

- È stato nominato CTP (Consulente Tecnico di Parte) dal direttore LNGS, con nota del 11/12/2006 n. prot. 5865, in un procedimento giudiziario civile coinvolgente anche l'INFN.
- È stato nominato con nota del Direttore LNGS del 12.07.13 n. 02178, "Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)" del Sistema di Gestione Qualità per il Laboratorio di Monitoraggio Ambientale (LMA) dei LNGS, coordinando l'elaborazione della documentazione per il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) per il LMA secondo la norma UNI CEI ISO 17025.

Se per di più, come suo obbligo, la Commissione si fosse accertata QUANTO MENO DEI PIÙ SIGNIFICATIVI CONTENUTI DI QUESTE ATTIVITÀ, avrebbe acclarato che [a solo titolo esemplificativo per un intervento], il citato "coordinamento dello Studio di Impatto Ambientale per delle opere di "Derivazione di acqua ad uso industriale (raffreddamento) e per costituzione di scorte idriche ai fini antincendio all'interno della galleria del Gran Sasso", delle quali ha anche curato direttamente "la progettazione impiantistica", (come riportato in elenco di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa firmati), ha riguardato anche la progettazione di tutte le opere per la ristrutturazione ed il potenziamento della centrale idrica dei laboratori sotterranei e della rete di captazione, mandata e distribuzione dell'acqua fredda per il condizionamento sia degli apparati sperimentali che di tutte le sale sperimentali (per mezzo dell'installazione nel contempo di tre grosse UTA -Unità di Trattamento dell'Aria- con portate di diverse decine di migliaia di metri cubi).

E tutto ciò avendo cura di garantire l'assoluta sicurezza della qualità delle acque mediante l'interposizione tra i circuiti di scambiatori di calore a piastre di acciaio inox della potenzialità frigorifera di vari MW (mega watt).

Ed è solo grazie a questa fondamentale e notevole capacità frigorifera, frutto delle suddette opere di cui il ricorrente ha curato non solo la progettazione ma anche le complesse pratiche autorizzative nonché la direzione lavori sino

al collaudo, che si sono potuti realizzare esperimenti internazionali di punta come OPERA (rilevatore dei neutrini prodotti dal CERN di Ginevra e da lì inviati ai LNGS), i cui magneti necessitavano di raffreddamento, ed ICARUS (il rivelatore con 600 tonnellate di argon liquido ideato dal premio Nobel Carlo Rubbia), i cui liquefattori criogenici richiedevano grandi quantità di acqua di raffreddamento.

Come si può vedere, la necessità di condensare in poche righe l'attività svolta racchiude per ognuna una notevole mole di lavoro, di cui comunque si erano forniti i rimandi.

La Commissione, invece, senza fornire alcuna motivazione al riguardo (se non l'espressione del dato numerico, che, come si dirà, per l'estrema genericità dei criteri generali, l'assenza di qualsivoglia griglia preventiva o comunque di un qualche criterio cui correlare l'attribuzione del punteggio, rendendo impossibile individuare i requisiti minimi di motivazione), ha attribuito all'ing. Adinolfi Falcone, per il titolo sub a) "attività tecnologica e/o professionale" un punteggio di insufficienza: il più basso di quelli assegnati agli altri partecipanti (44/80), di gran lunga inferiore - lo vedremo - alla media dei punteggi attribuiti per questo titolo a tutti i partecipanti alla selezione, benché l'ing. Adinolfi Falcone vantasse per il titolo tecnologico-professionale (lo abbiamo visto e vi torneremo) un'esperienza di assoluto e preminente rilievo, difficilmente rinvenibile in altri partecipanti al concorso. E siccome, anche sulla base di lusinghiere valutazioni analoghe avute in precedenza, si aspettava di ottenere il massimo punteggio conferibile, il ricorrente è stato indotto ad approfondire scrupolosamente l'aspetto:

- della Commissione,

- della sua composizione,

- delle qualifiche dei Commissari.

Questi i risultati:

A)

Nel Bando n. 23376 per la procedura selettiva de qua agimur (e identicamente nel bando n. 23375 per la procedura selettiva dei Dirigenti di Ricerca) con l'Art. 5 – Commissione esaminatrice” viene confermato che la Commissione, “scelta dalla Giunta Esecutiva e nominata dal Presidente dell'INFN, sarà composta da UN Presidente e da SEI componenti (...).”

B)

Mentre invece il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con “Disposizione” n. 23863 del 29 novembre 2021, fatto riferimento espresso alla procedura in argomento (testualmente: “premesso che è stata bandita la procedura selettiva n. 23376/2021 per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 10 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, pubblicata sulla pagina « opportunità di lavoro » del sito web dell'INFN”), asserendo essere un “mero errore materiale” [?] aver previsto nell'Art. 5” la composizione della Commissione esaminatrice come “da un Presidente e da sei componenti”, immotivatamente e senza alcuna preventiva modifica dei provvedimenti prodromici, affermando “di dover « correggere » quanto sopra riportato” ha disposto “di rettificare [?] la frase dell'Art. 5 [e quindi la composizione della Commissione] “... che “sarà composta da UN Presidente e da QUATTRO

componenti".

C)

E così, DI FATTO, con altra "Disposizione n. 23898 del 10 dicembre 2021" il Presidente dell'INFN, senza fare neppure menzione della pregressa disposizione (ambito di composizione della Commissione), "Dispone:

1) di nominare la Commissione esaminatrice della procedura selettiva n. 23376/2021 nella (...) composizione" formata da UN Presidente e da QUATTRO Componenti.

Laddove, nel parallelo bando n. 23375 per i Dirigente di Ricerca, NON vengono apportate variazioni nel numero dei componenti, e con la (appena precedente) "Disposizione presidenziale n. 23897 del 10 dicembre 2021" il medesimo Presidente INFN nomina la relativa Commissione in numero di 1 Presidente e 6 Componenti.

Le conseguenze

Sono immediate e gravissime: perché se "errore materiale" fosse stato l'uno, tale necessariamente non poteva che essere anche l'altro.

PRIME CENSURE

1) Contraddittorietà interna ed esterna dell'azione amministrativa, violazione dell'art. 10 dello Statuto dell'Ente, incompetenza e straripamento di potere, pretermissione dell'art. 12 del medesimo Statuto, difetto di istruttoria e sviamento della causa tipica.

2) Violazione di legge, in particolare degli artt. 1 e ss della L. 241/1990 nel testo vigente: disapplicazione grave delle norme sul procedimento, sviata garanzia di rilevanti interessi oggetto specifico di tutela dell'ordinamento.

3) Violazione di norme cogenti interne, in particolare del Disciplinare dei

concorsi, sviamento di potere.

4) Eccesso di potere sotto i profili classici e conseguente difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento dell'atto dalla causa tipica sostantiva.

5) Falsità nei presupposti, violazione insanabile della lex specialis costituita dal Bando già in atto, con conseguente arbitrarietà della variazione ed eccesso di potere.

6) Mancanza di motivazione o motivazione falsa, difetto di istruttoria o istruttoria errata e fuorviante, violazione della procedura prescritta, arbitrarietà della variazione sotto altro profilo, ulteriore sviamento di potere.

7) Pretermissione dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, eccesso di potere, incompetenza, straripamento di potere.

I deliberati ed i provvedimenti di cui sopra appaiono illegittimi, immotivati ed arbitrari.

a) Illegittimi, per tutte le violazioni ed il gravame elencato nella rubrica, su cui torneremo per il necessario sviluppo qui di seguito, ed in ogni caso perché contravvengono le regole generali e quelle specifiche dello Statuto dell'Istituto, tanto che il Presidente dispone in contrasto con quanto deliberato dall'Organo decisionale collegiale dell'INFN;

b) Immotivati, perché assunti al di fuori di qualunque ratio capace di giustificare l'aver voluto ridurre da 7 a 5 il numero dei componenti della Commissione, visto che in tutti i propri documenti, atti e provvedimenti prodromici - rimasti immutati - l'INFN ha dichiarato e stabilito formalmente di voler procedere alla nomina di una Commissione composta da un Presidente e da sei componenti, coerentemente con il proprio Disciplinare dei concorsi: atti e provvedimenti tutti che, semmai ed a limite, potevano essere assoggettati,

secondo ed in applicazione dei principi sostanziali e procedurali prescritti, al regime della “revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse” alle condizioni tutte e con le modalità stabilite dall’art. 21 quinquies della L. 241/1990 che, così, è stato totalmente obliterato e pretermesso con tutte le conseguenze esposte in rubrica.

c) Arbitrari, perché fanno riferimento ad un presunto “mero errore materiale all’Art. 5” del Bando, quando invece detto art. 5 è del tutto coerente con le deliberazioni prese per bandire la procedura stessa e con l’altra analoga parallela fattispecie del Bando 23375, rimasto immutato.

La giurisprudenza, anche nella fase cautelare, lo ha sancito ripetutamente ed in maniera univoca: la procedura di un concorso non può essere modificata dopo il suo avvio.

Citiamo: Tar Lazio, Sez. I^a bis, Ordinanza 10 maggio 2021, n. 2692, con cui il Tribunale ha sospeso l’efficacia della graduatoria del Concorso per Allievi Marescialli della Marina Militare, su concorso indetto dal Ministero della Difesa per il 23° Corso biennale di 156 Allievi Marescialli della Marina, per il quale, avviate le fasi concorsuali, il Ministro con suo decreto interveniva sul Bando di concorso modificando le modalità di computo del punteggio finale della graduatoria di merito per il reclutamento, censurando l’operato del Ministro di “eccesso di potere nella parte in cui egli ha modificando il criterio per il calcolo del punteggio finale dopo l’avvio del concorso, inficiando l’imparzialità della procedura”.

Questa decisione, seppur limitata alla sola fase cautelare, riveste particolare importanza perché consolida il filone giurisprudenziale espresso pochi mesi prima dal TAR Lazio con la sentenza 22 giugno 2020 n. 6850, con cui i Giudi-

ci avevano ritenuto che “la disciplina dei pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere”, così consolidando - testualmente - l’orientamento giurisprudenziale sulla necessità “della tutela dei principi di trasparenza e imparzialità dei pubblici concorsi, sicché la disciplina dei pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere (TAR Lazio, sentenza 22 giugno 2020, n. 6850)” [cfr. Cons. Stato, Sez. V^a, 5 febbraio 2009, n. 638].

Ricordiamo, infine, che secondo il massimo Giudice amministrativo si verte in tema di “errore materiale” – cosa che assolutamente non è nella fattispecie – quando si è in presenza di “una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto.” (Cons. Stato n. 1036/2014).

Ma nel caso di specie in maniera ultra evidente non è possibile configurare nella grave decisione presidenziale una “svista”, e men che meno un eventuale “errore palese”, che altrimenti questo sarebbe stato “riconoscibile secondo un criterio di normalità”, come di fatti ciò non è in alcun documento o atto o provvedimento: NON nel Bando di concorso, ma NEPPURE in altri incartamenti o decisioni dell’Istituto.

SECONDE CENSURE

8) Violazione dell'art. 3, comma 1 e comma 3, della Legge 241/1990

Le norme indicate, notoriamente, stabiliscono (1° comma) che “Ogni provvedimento amministrativo ... deve essere motivato ... deve indicare [cioè] i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, e precisano (3° comma) che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”.

Contrariamente al disposto di legge, come si riscontra dagli atti, in particolare dalle parti trascritte e dai documenti offerti in comunicazione mediante deposito, il Presidente dell'Istituto dimostra che ha assunto le modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice, senza alcuna motivazione realmente “veritiera”!

Le conseguenze sono di immediata evidenza, sia in ordine alla macroscopica violazione di legge, sia in ordine alla impossibilità di mettervi riparo da parte del ricorrente che invece - inerme - le ha dovute subire a concorso avviato, sia in merito alla mancanza totale della motivazione de relato che la Legge vuole sia esplicita e rintracciabile in ogni momento.

Così viene chiarito anche l'aggravarsi della decisione presidenziale INFN e la illegittimità degli atti che l'Istituto ha fatto seguire: avendo l'Ente trascurato totalmente gli elementi valutativi del caso e promuovendo la variazione della Commissione, artatamente sussunta come “errata corrige”, in danno di chi non ha neppure la possibilità di esporre le sue ragioni a Bando già attuato, se non eccependole con spese innanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria o

straordinaria.

In ogni caso, rispetto a quanto illustrato e documentato nelle "Premesse" sopra estese, le decisioni sia del Presidente INFN, come pure dell'Istituto operate al di fuori di qualsiasi regola, risultano errate ed antigiuridiche anche sotto questi specifici profili.

§ 2.)

Le conseguenze della riduzione dei Commissari

La riduzione dei componenti della Commissione ha leso il principio sancito dal "Disciplinare dei concorsi", laddove, dettando le norme per la "Disciplina sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo", stabilisce che "la composizione delle commissioni è tale da assicurare collegialmente le competenze SU TUTTE le materie di concorso".

PER DI PIÙ TUTTO QUESTO È ACCADUTO IN MANIERA E CON IMPLICAZIONI MERAMENTE FORMALI E TEORICHE, DATO CHE LE DIRETTE E STRETTE CONSEGUENZE RISULTANO, ANCHE SE PREVEDIBILI, DISASTROSE PER IL RICORRENTE.

Perché di fatto, pur essendo la procedura in argomento – appunto - "per posti di Dirigente Tecnologo", proprio per effetto, come tutto dimostra, della IRRAZIONALE ED IRRIFLETTUTA riduzione dei Componenti, alla fine la Commissione nominata, costituita da n. 3 Dirigenti di Ricerca, n. 1 Professore Ordinario, n. 1 Professore Associato, NON comprende alcun Dirigente Tecnologo fra i suoi membri.

E le conseguenze subite dal ricorrente, risentono in modo assoluto di questa deficienza, perché – come documentato – il punteggio scriminante per la

mancata vincita del concorso, è stata l'erronea valutazione proprio della documentazione da lui fornita come "Tecnologo".

Se infatti i componenti della Commissione FOSSERO RIMASTI SETTE, con tutta ragionevolezza se non due, QUANTO MENO UNO avrebbe avuto qualifica di Dirigente Tecnologo, con il che non si sarebbe creato il vulnus di rappresentatività stabilito dal principio dettato dal Disciplinare già ricordato, e con ogni probabilità il giudizio dato sul punto al ricorrente sarebbe stato ben altro !

D'altra parte la presenza di "Dirigenti di Ricerca" o di "Dirigenti Tecnologi" fra i Commissari della valutazione NON è affatto indifferente, tant'è vero che per l'analoga procedura selettiva 23375 (Dirigente di Ricerca) il Presidente INFN con la citata sua "Disposizione n. 23897" nominava n. 4 Professori Ordinari e n. 3 Dirigenti di Ricerca, risultando così dimostrata, nei Commissari, la infungibilità fra Dirigenti di Ricerca e Dirigenti Tecnologi.

Un argomento logico e palese, ma ancor più evidente e macroscopicamente chiaro rileggendo la differenza della qualità voluta per le due qualifiche dal Bando (Art 1), che ha richiesto prova documentale di:

- la semplice "capacità comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN", in capo ai Ricercatori;

- ed invece la multiforme "capacità di svolgere in piena autonomia funzioni di particolare complessità nel campo della progettazione e/o realizzazione e/o gestione di macchine acceleratrici, apparati sperimentali, sistemi di calcolo e/o reti di comunicazione e trasmissione dati, infrastrutture per laboratori e

sale sperimentali e/o svolgere attività gestionali di strutture tecniche e/o scientifiche complesse di rilevante interesse e/o dimensione, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali", come bagaglio acquisito dai Tecnologi.

DIFFERENZE ULTRAMARCATE CHE COMPORTANO, COME È AVVENUTO, LA NECESSITÀ DI RUOLI DIFFERENTI CHE HANNO RICHIESTO DI FARE CONCORSI DIFFERENTI.

Così, la stragrande eterogeneità di competenze richiesta dal Bando per Dirigente Tecnologo e la riduzione arbitraria ed illegittima del numero di componenti da 7 a 5 ha determinato un vulnus, certo quantitativo, ma soprattutto qualitativo, nella rappresentatività e nella successiva valutazione dei titoli.

E difatti, questa è la scheda dei Signori Componenti della Commissione:

EUGENIO NAPPI, Presidente, è Dirigente di Ricerca INFN, e risulta essere "un fisico", con importanti cariche ricoperte nell'INFN, come quella di Direttore della sezione INFN di Bari sino a vice-presidente dell'Ente;

GIOVANNI PASSALEVA, Commissario, è Dirigente di Ricerca INFN, e risulta essere "un fisico", con importanti cariche ricoperte nel campo della fisica delle particelle;

GIULIANA FIORILLO, Commissario, è professore ordinario di fisica (Università Federico II di Napoli), e risulta essere appunto "un fisico";

FRANCESCA SORAMEL, Commissario, è professore ordinario (Università di Padova), e risulta essere parimenti "un fisico";

VALTER BONVICINI, Commissario, è Dirigente di Ricerca INFN e Visiting Professor al Gran Sasso Science Institute, e risulta essere anche lui un "fisico".

Con il che – da parte tutto il resto – risulta palesemente disatteso perfino il chiarissimo principio fissato dal Disciplinare dei concorsi: “La composizione delle commissioni è tale da assicurare collegialmente le competenze su tutte le materie di concorso”.

Difatti, a fronte della indubbia caratura scientifica di tutti i componenti della Commissione, nella procedura 23376/2021 che ci occupa, QUANTO MENO non risulta presente la componente che può giudicare l’operato “ANCHE in settori in cui è richiesto l’espletamento di attività professionali”.

TERZE CENSURE

9) Stravolgimento dei principi fondanti dell’ordinamento e pretermissione degli artt. 1 e ss. L. 241/1990 nel testo in vigore.

10) Disparità di trattamento per difformità di comportamento e grave ingiustizia manifesta.

11) Mancanza di istruttoria su essenziali ed inderogabili punti di fatto della vicenda, travisamento, eccesso di potere e sviamento.

12) Irreparabile illogicità dei punti assegnati al ricorrente per il titolo a) e manifesta ingiustizia, eccesso di potere, violazione degli artt. 1 e ss. della L. 241/1990, sviamento della causa tipica.

13) Violazione dell’art. 12 co. 1 del DPR 487/1994, carenza assoluta di motivazione, violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.

14) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e in particolare, per illogicità, ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 19 e 35 del d.lgs. n. 165/2001, del DPR n. 487/1994, degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione del Bando di concorso n. 23376/2021, carenza assoluta di mo-

tivazione, violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.

La manifesta riduzione illegittima del numero di Commissari da 7 a 5 non solo non è stato un "errore materiale" (come incontrovertibilmente dimostrato) ma è stato un errore che, sottraendo di fatto competenze certo apportate dai due ulteriori Componenti cassati, ha irrimediabilmente creato un grave vulnus all'esito della procedura.

In modo paradossale, invece, nel concorso "parallelo" per Dirigente di Ricerca - laddove la partecipazione era rivolta a fisici e quindi la Commissione, pur nella varietà delle ricerche svolte dall'Ente, poteva considerarsi certamente necessitare di minore eterogeneità di competenze - il numero di componenti è rimasto pari a 7!

A proposito di professionalità, e per la precisazione di assenza di dimostrate competenze per valutare l'attività professionale del ricorrente da parte della Commissione, è estremamente significativo che, mentre l'art. 6 del bando cita esplicitamente fra i titoli valutabili [sub a] l'"attività tecnologica e/o professionale", nei verbali e nelle tabelle di valutazione della Commissione la qualifica "e/o professionale" non appare neppure una volta.

E non si è trattato semplicemente di formula abbreviativa, giacché per gli altri titoli, ancorché più lunghi, è rimasta la formulazione a ciascuno per intero.

Ora l'attività professionale ha connotazioni ben specifiche intendendosi attività che risponde a precise iscrizioni ad ordinamenti professionali – tant'è che per la copertura del ruolo del ricorrente era espressamente richiesta l'abilitazione professionale di « Ingegnere ».

Orbene nessuno Commissario risulta essere iscritto ad un qualsiasi Ordine o

Collegio professionale, con ciò non potendo neppure realmente comprendere le implicazioni non solo squisitamente tecniche, ma neppure deontologiche connesse allo svolgimento di attività professionale – e che di fatto, a riprova, questa specifica qualitas richiesta è stata semplicemente omessa anche fisicamente nei passaggi valutativi prodotti.

I titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili dalla Commissione sono stati così precisati (art. 6 del bando):

a) attività tecnologica e/o professionale, punti 80/200

b) attività di coordinamento e/o servizio, punti 80/200

c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza, punti 10/200

d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborate tecnici, in numero non superiore a 10, punti 30/200.

L'art. 6 del bando ha specificato che i titoli dovevano essere stati conseguiti entro la data del 1° gennaio 2021.

Nel bando è stato previsto che:

“La Commissione esaminatrice terrà conto del seguente criterio generale: le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente”.

Tenendo nella massima evidenza quanto abbiamo mostrato alle precedenti pp. da 7 a 13, è assolutamente sintomatico quanto segue.

La Commissione, infatti, ha assegnato al ricorrente i seguenti punteggi nella valutazione dei titoli:

<i>Titolo a) “attività tecnologi- ca”</i>	<i>Titolo b) “atti- vità di coordi- namento e/o servizio”</i>	<i>Titolo c) “attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza”</i>	<i>Titolo d) “pubbli- cazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborate tecnici”</i>	<i>Totale</i>
<i>44 su 80</i>	<i>80 su 80</i>	<i>10 su 10</i>	<i>21 su 30</i>	<i>155 su 200</i>

Ora, come si nota a colpo d’occhio, il punteggio riportato dal ricorrente sub b) e sub c) rappresenta il massimo concedibile, ed anche per il titolo d) “pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborate tecnici”, il punteggio assegnato è ampiamente al di sopra della media degli idonei (21 contro i 18 di media).

Al contrario (ed anche questo è visibile a colpo d’occhio) il punteggio assegnato al titolo a) [appunto quello che ora interessa in rapporto alle censure mosse] non solo è ampiamente al di sotto della media (44 contro i 71 di media), ma è addirittura il più basso fra quelli assegnati dalla Commissione a tutti i partecipanti (non idonei inclusi!).

Altra prova intrinseca di incoerenza del punteggio assegnato al titolo a) è data comparando il 44 attribuito al ricorrente, con la media del punteggio assegnato al titolo a) ai n. 23 partecipanti entrati nella graduatoria di merito ma non vincitori (quindi dal 31° al 53° posto) per i quali la media del punteggio assegnato al titolo a) è di 68,5, quindi più del 50% superiore a quello del ricorrente, pur collocandosi in graduatoria di merito al di sotto di lui che, di fronte alle incoerenze segnalate, è comunque il primo dei non vincitori.

Il punteggio assegnato al titolo a) appare quindi quanto meno incoerente, e lo si nota palesemente, con i punteggi degli altri titoli, essendo al di sotto della sufficienza laddove negli altri titoli b) e c) è stata data l’eccellenza, ed al titolo d) il più che buono.

Rileva anche che, trattandosi al titolo a) di punteggio per attività tecnologica

e/o professionale, il voto assegnato appare anche illogico in sé: se infatti l'attività di coordinamento e/o servizio è stata valutata col punteggio massimo, se l'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza è stata valutata col punteggio massimo, se pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (cioè i c.d. "prodotti" della propria attività) sono stati valutati eccellenti e più che buoni, allora appare del tutto incongruo che la propria attività, la quale ha prodotto quei risultati, non raggiunga neppure la sufficienza.

Un rapido raffronto, pur senza entrare nel merito dell'attività svolta, con l'unico altro partecipante, Marco Poggi, che ha ricevuto il punteggio più basso al titolo a), cioè 44, non può che confermare la manifesta intrinseca incoerenza del punteggio assegnato al ricorrente. Infatti il dott. Poggi ha ricevuto i seguenti punteggi:

<i>Titolo a) "attività tecnologica"</i>	<i>Titolo b) "attività di coordina- mento e/o servizio"</i>	<i>Titolo c) "attività di valorizza- zione e trasfe- rimento della conoscenza"</i>	<i>Titolo d) "pubbli- cazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborate tecniche"</i>	<i>Totale</i>
<i>44 su 80</i>	<i>10 su 80</i>	<i>0 su 10</i>	<i>16 su 30</i>	<i>70/ 200</i>

Quindi l'unico altro partecipante, Poggi Marco, che ha ricevuto il punteggio più basso al titolo a), cioè 44 come il ricorrente, ha ricevuto un punteggio totale finale di 70/200, vale a dire meno della metà del punteggio assegnato al ricorrente stesso (pari a 155), il primo dei non vincitori, laddove il suddetto Poggi non è entrato neppure nella graduatoria di merito, avendo totalizzato la metà del minimo (fissato a 140 per accedervi).

In sostanza, solo per il punteggio tanto anormalmente basso - il più basso fra i punteggi assegnati al titolo a) - il ricorrente non è entrato nel novero dei

vincitori, perché gli sarebbe bastato anche solo UN PUNTO in più al titolo a) per rientrarvi.

Ma attenzione: tenendo anche ora in somma considerazione quanto abbiamo mostrato alle pp. da 7 a 13, il punteggio 44 assegnato al deducente per il titolo a) si mostra non solo oggettivamente ed incontrovertibilmente anomalo (come sopra abbiamo congruamente dedotto) ma è anche intrinsecamente irrazionale ed illogico.

Nel bando è stato specificato [per quanto in questa sede interessa] che per valutare l'Attività tecnologica, appunto il titolo sub a), la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto utilizzare i seguenti criteri di valutazione dei titoli:

a) Attività tecnologica

- Rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività tecnologica e/o professionale nei settori definiti dall'art.

1 del presente Bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali;

- Grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore su tematiche tecnologiche e/o professionali attinenti ai settori definiti dall'art. 1 del presente bando, a convegni nazionali o internazionali;

- Rilevanza dei contratti e/o incarichi per attività tecnologica e/o professionali presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, o imprese, nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;

- Consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti in ambito tecnologico in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;

- Grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività perso-

nale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.

Ricordiamo che l'art. 7 impone alla Commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo" [lo abbiamo indicato come "Disciplinare dei concorsi"], di effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che "il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi".

Il punteggio assegnato al titolo a) è basato essenzialmente sulla valutazione di una relazione contenente la descrizione dell'attività tecnologica e/o professionale che, come da istruzione del bando, poteva essere "Max. 5 pagine formato A4 con un carattere di dimensione pari o superiore a 11 pt"; sicché il ricorrente è stato per forza di cose costretto a sintetizzare il suo CV di attività più che trentennale: ciò che ha portato inesorabilmente ad una descrizione molto sintetica.

Si noti, però, che in un precedente concorso (n. 10325 del 2004), sempre per posizione di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale bandito dall'INFN, il ricorrente nella analoga valutazione dei propri titoli, gli stessi presentati ora fino al 2003, ebbe i seguenti giudizi:

- nella valutazione del criterio di "congruenza dell'attività svolta con le attività tecnologiche e/o professionali connesse ai programmi di ricerca dell'INFN":
"OTTIMA";

- nella valutazione del criterio di "qualità, rilevanza e continuità temporale"

dell'attività svolta e suo grado di aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici e/o professionali correlati all'attività stessa": "MOLTO BUONA".

Atteso che i suddetti criteri sono integrati dal criterio di cui al titolo sub a) dell'Attività tecnologica del bando de quo, la divergenza con l'attuale valutazione NON sufficiente, stride in modo ASSOLUTO.

Ed ancora in un concorso più recente (n. 13620 del 2009) bandito sempre per posizione di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale nell'INFN, il ricorrente ebbe nella analoga valutazione dei propri titoli i seguenti giudizi:

- nella valutazione del criterio di "congruenza dell'attività svolta con le attività tecnologiche e/o professionali connesse ai programmi di ricerca dell'INFN": "OTTIMA";

- nella valutazione del criterio di "continuità temporale dell'attività svolta e suo grado di aggiornamento": "MOLTO BUONA".

Di nuovo, atteso che i suddetti criteri sono integrati dal criterio di cui al titolo sub a) dell'Attività tecnologica del bando de quo, la divergenza con l'attuale valutazione "NON sufficiente" è parimenti stridente.

Il confronto con altre descrizioni dell'attività tecnologica e/o professionale di altri partecipanti è imbarazzante ...

Senza perciò entrare più di tanto nello specifico dei contenuti, si cita solo la descrizione dell'attività tecnologica e/o professionale di una partecipante, la dott.ssa Antonella Varaschin, che si limita a 2 pagine del proprio CV 1, ottenendo un punteggio del titolo a) di 65 punti: si tratta di un punteggio di circa il 50% maggiore del 44 assegnato al ricorrente, che anche solo per l'estensione di descrizione non trova alcuna razionale motivazione.

Ed un raffronto in termini qualitativi porterebbe ad identica conclusione,

perché la citata dott.ssa Antonella Varaschin, Responsabile della Comunicazione Istituzionale e Ufficio stampa dell'Istituto, è munita di laurea in filosofia per conseguire - lo ricordiamo - con il titolo in discorso ["a) attività tecnologica"] l'assunzione al ruolo di Dirigente Tecnologo con capacità e caratteristiche anche di Progettista, laddove ha invece esposto una mera attività di comunicazione istituzionale (stesura dei comunicati stampa e simili).

Un analogo raffronto con altri curricula porterebbe ad identiche conclusioni, come prova quest'altro esempio: la descrizione dell'attività tecnologica e/o professionale del dott. Roberto Gomezel: pur limitando a 3 pagine il proprio CV 1, ha ottenuto un punteggio del titolo a) di 66 punti, cioè di ben 50% maggiore dei 44 punti assegnati al deducente (fatto, nuovamente anche solo per l'estensione di descrizione, che non trova alcuna razionale motivazione).

Senza voler addentrarsi in confronti con attività peraltro anche eterogenee di altri partecipanti si desidera spendere solo poche parole sulla qualità dell'attività tecnologica e/o professionale del ricorrente:

È stato il primo ingegnere ad essere assunto ai "Laboratori Nazionali del Gran Sasso", una infrastruttura di ricerca che non ha bisogno di presentazioni, considerata ancora oggi il centro di ricerca sotterraneo più importante al mondo e fiore all'occhiello non solo dell'INFN, ma più in generale del « Sistema Italia », così come ha universalmente riconosciuto e ribadito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la sua visita ai Laboratori avvenuta il 13 gennaio 2018.

Ebbene, come riportato nel proprio CV 1, il ricorrente ha contribuito dal nascere dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, nel 1987, con ampie deleghe da parte della Direzione, all'avviamento delle attività gestionali e orga-

nizzative della nuova struttura INFN e alle installazioni delle prime attività sperimentali”, ottenendo responsabilità di Servizi e Divisione, ricevendo in numerosissime occasioni l’incarico di Direttore facente funzioni, come documentato dettagliatamente nel proprio CV agli atti della procedura selettiva che si deposita.

Per questo, affermiamo senza poter essere smentiti, che se i Laboratori Nazionali del Gran Sasso sono “fiore all’occhiello del sistema Italia nel mondo”, certo il ricorrente vi ha contribuito per decenni con la sua attività tecnologica e/o professionale, seppure questo (lo scriviamo con amarezza) alla Commissione esaminatrice è valso per assegnargli sul punto la insufficienza ed, in assoluto, il punteggio più basso di tutti.

* * *

D’altra parte, rispetto ai criteri di massima previsti nel Bando di concorso, tantogenerali quanto generici, la Commissione all’atto dell’inizio dei lavori, violando l’art. 12 co. 1 del dPR 487/1994 che lo impone, NON ha specificato (risulta dal relativo verbale) come poi avrebbe sciolto i criteri generali ed applicato gli stessi per attribuire il punteggio ai singoli titoli presentati dai candidati: la Commissione infatti si è limitata a riprodurre i criteri già fissati dal bando, NEPPURE questi tali da consentire una graduazione che permetta di risalire, per ciascun voto dato dalla Commissione, al ragionamento seguito per valutare i singoli titoli dei Candidati.

Sussiste quindi, ed inequivocabilmente, la violazione di questa norma. Ed il modo « incognito » in cui la Commissione ha attribuito i punteggi, soprattutto nella fattispecie in cui l’eterogeneità rilevante dei profili professionali dei candidati è emblematica, ha fatto sì che, in base a criteri identici,

risultano valutati candidati con profili affatto differenti: di fisico nucleare, di impiegato amministrativo addetto alla comunicazione istituzionale dell'Istituto ...

RISULTATO: non è in alcun modo "spiegabile", "ricostruibile", il percorso logico fatto (o non fatto) dalla Commissione per la valutazione in concreto dei "titoli", sicché inspiegabile resta anche la validità (o la erroneità) del punteggio assegnato in termini numerici ai differenti profili (e relativi titoli) in rapporto ai ricordati criteri generali del Bando.

Quanto abbiamo dedotto poco sopra, ne è – purtroppo – la prova provata. Laddove, proprio i raffronti tra il ricorrente ed altri partecipanti, consente di ritenere ampiamente superata dinanzi a questo On.le Giudice la cd. "prova di resistenza", avendo ampiamente documentato e dimostrato che, effettivamente, in relazione alle specifiche censure dedotte, l'accoglimento del ricorso - e prima ancora delle misure urgenti che si invocano - arrecherà con certezza indubitabile una utilità, giuridicamente apprezzabile, al ricorrente: la prova di resistenza risulta infatti superata [anche solo] considerando il titolo a) perché, come abbiamo analiticamente dimostrato, all'ing. Raffaele Adinolfi Falcone sarà sufficiente anche l'aumento di UN SOLO PUNTO in tale titolo per vincere il concorso, passando anche solo per questo dal 31° al 30° posto della graduatoria, benché siamo certi che la effettiva e congrua rivalutazione dei suoi titoli sub a), lo farà scorrere tra i vincitori ben più in alto del trentesimo posto.

Citiamo: "... sussiste la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale [soltanto] in relazione alla prefissazione, da parte della Commissione esaminatrice, di criteri di massima

di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e la omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto" (Cons St, Sez. IV^a, 2 settembre 2021, n. 6201; Id., Sez. III^a, 7 giugno 2021, n. 4367; Sez. II^a, 24 maggio 2021, n. 4018; Sez. VI^a, 7 gennaio 2021, n. 207; Sez. V^a, 30 settembre 2020, n. 5743).

Ed il Consiglio di Stato ha anche soggiunto: in determinate circostanze (e la fattispecie ne è una chiarissima prova) "il solo dato numerico con cui sono stati valutati i titoli non rende comprensibile l'operato della commissione giudicatrice, che pur di carattere discrezionale è nondimeno soggetto alla regola generale dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, enunciato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. [Né vale] richiamare al riguardo il principio della sufficienza sul piano motivazionale del « punteggio » numerico in sede concorsuale, [perché] questo può essere considerato idoneo ad assolvere l'obbligo di cui alla disposizione di legge sul procedimento amministrativo [solo se ed a condizione che] il voto costituisca] la risultante di criteri di valutazione delle prove o [ed è proprio il caso di specie] dei titoli presentati in sede concorsuale sufficientemente determinati, e sulla cui base sia possibile quindi ricostruire l'iter seguito dalla commissione" (Cons. Stato n. 8605/2022).

* * *

Da quanto esposto risulta assolutamente evidente che la Commissione è incorsa in macroscopici, quanto ingiustificabili, errori nella determinazione del punteggio per l'attività "tecnologica e/o professionale" del ricorrente. Né è possibile evocare la discrezionalità di cui pure gode la Commissione

stessa, perché alla luce dei fatti esposti e documentati, la valutazione effettuata e contestata si dimostra assolutamente "arbitraria".

Vi è, invece, che gli errori di valutazione, la violazione dei principi essenziali esposti, le conseguenze negative iniquamente addossate al ricorrente, dalla Commissione si estendono all'Ente intimato con una ulteriore conseguenza: all'esito dei riscontri di questo atto da parte dell'Ecc.mo Giudice, considerate anche le valutazioni ricevute sul punto in precedenza e quelle attuali per le sezioni b), c) e d), non potrà che seguire la corretta valutazione dei titoli prodotti per questa sezione dal ricorrente, tale che consentirà all'ing. Adinolfi Falcone di vedersi attribuire un punteggio:

- di 191 punti totali, se nella rivalutazione, al titolo a) verrà assegnato, come tutto fa supporre, il massimo previsto degli 80 punti sicché il ricorrente risalirebbe al vertice della graduatoria;

- di 183 punti totali, se al titolo a) venisse assegnato il valore di 72,53 punti pari alla media aritmetica calcolata sui punti assegnati agli attuali vincitori, per cui il ricorrente risalirebbe all'8 posto della graduatoria dei vincitori;

- di 156 punti totali, se al titolo a) venisse assegnato anche UN SOLO PUNTO IN PIÙ rispetto all'attuale 44, ed il ricorrente comunque risulterebbe tra i vincitori passando dal 31° al 30° posto della graduatoria.

E ciò si riporta anche ai fini dimostrativi del superamento della cd. "prova di resistenza".

P.Q.M.

l'ing. Raffaele Adinolfi Falcone confida che l'Ecc.mo Giudice deciderà per una nuova e corretta valutazione del suo curriculum vitae e, di conseguen-

za, dei titoli da lui presentati in sede di concorso, così facendo giustizia degli errori e delle violazioni segnalate, attribuendogli – quanto al titolo de quo – un punteggio sensibilmente maggiore di quello impropriamente ed erroneamente stabilito dalla Commissione, consentendogli così di collocarsi quale vincitore in posizione utile nella graduatoria.

ISTANZA CAUTELARE

La illegittimità non solo degli atti, ma dell'intera procedura svoltasi sulla base ed in costanza di una Commissione illegalmente ridotta di due componenti, con i macroscopici e deleteri effetti illustrati e documentati, è di particolare evidenza nel corpo del su esteso ricorso.

Vi è dunque ampia dimostrazione del fumus boni iuris nei motivi in fatto ed in diritto che precedono, costituenti la necessaria condizione per la qui chiesta misura cautelare.

Il periculum, nella fattispecie, appare in tutta la sua gravità, attualità ed irreparabilità; e per di più si mostra di natura non solo « da tardività », quanto più, soprattutto, « da infruttuosità ».

Di fatti, se l'immissione nei ruoli dirigenziali di coloro che, allo stato, sono stati dichiarati vincitori dovesse avvenire prima della decisione del gravame nel merito, come prevedibilmente succederà in assenza di decisioni impeditive urgenti assunte da questa On.le Giustizia, l'immissione stessa pregiudicherebbe gravemente la posizione del ricorrente che intanto troverebbe il "posto" ormai assegnato ed occupato con tutte le conseguenti azioni giudiziarie di indubbio peso e ben prevedibili che dovrebbe avviare per renderlo libero, ma tale condizione diventerebbe anche di grave ostacolo al ricorrente stesso per lo svolgimento nel pieno delle sue funzioni.

Ed egli vedrebbe così pretermesso il suo diritto e la possibilità di ottenere il ruolo dirigenziale a cui legittimamente aspira e che ingiustamente gli è stato negato a fronte delle indubbe illegittimità esposte con il presente ricorso.

Né allo stato si ipotizza un qualche ulteriore o diverso concorso della medesima natura, e conseguentemente l'ing. Adinolfi Falcone anche sotto questa ragione si vedrebbe impossibilitato a vedersi riconosciuto un ruolo di rilievo che svolge da anni, ed il danno per lui diventerebbe così – non soltanto, ma anche economicamente – di rilievo enorme, né suscettibile di ristoro per equivalentem.

E questo pregiudizio grave ed irreparabile, è chiaramente anche “attuale”, per cui la richiesta di decisione interdittale è oggettivamente di immediata percezione, e tale da giustificarne l'accoglimento al fine di garantire al ricorrente sia il giusto riconoscimento del punteggio che gli spetta, sia la corretta posizione utile in graduatoria tra i soggetti idonei vincitori e quindi di confermare (perché da molto funzioni dirigenziali per cui è stata bandita la procedura concorsuale.

A ciò si aggiunga che la mancata concessione della tutela cautelare richiesta comporterebbe l'immissione nel ruolo dirigenziale dei 30 concorrenti risultati idonei-vincitori con conseguente consolidamento delle loro singole posizioni e l'eventuale accoglimento nel merito (con l'annullamento della graduatoria) comporterebbe – otre tutto – anche uno stravolgimento organizzativo per l'Istituto con grave compromissione dei suoi compiti e lavori, e dell'assetto stesso dell'Ente, in frontale violazione del principio di efficienza e di buon andamento della p.a. sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari necessari a garantire un'effettiva tutela della posizione del ricorrente: si chiede quindi la sospensione dei provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione per la rivalutazione corretta dei titoli prodotti, ovvero, eventualmente e se del caso, la urgente fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 co. 10 Cpa.

* * *

ISTANZA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso ha ad oggetto la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento della delibera di approvazione degli atti e della graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23376 del 26 luglio 2022 promosso dall'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per 30 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale, e conseguentemente va a coinvolgere la posizione del ricorrente nella graduatoria stessa.

La graduatoria interessata vede la presenza di ben 53 concorrenti risultati idonei, di cui 30 vincitori, concorso nel quale l'ing. Adinolfi Falcone si è classificato alla posizione 31^{ma}, cioè primo dei non vincitori.

Molti, dunque, sono i concorrenti ivi inseriti con conseguente difficoltà a provvedere alla notifica del presente atto a tutti coloro che sarebbero superati in elenco in caso di accoglimento del presente ricorso, o che comunque vi abbiano interesse, con la conseguente visibile estrema difficoltà a raggiungere nei modi ordinari tutti i controinteressati ex art. 41 Cpa.

Tanto premesso, [e fermo restando che il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, è (già) stato notificato ad almeno TRE dei controinteressati, ivi com-

preso il dott. Alessandro De Salvo che immediatamente precede il ricorrente nella graduatoria impugnata e che quindi retrocederà con certezza dal novero degli attuali vincitori nella sperata ipotesi di accoglimento del gravame], ove l'Ecc.mo Sig. Presidente della Repubblica ritenga di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, si chiede che sia autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso stesso ai sensi dell'art. 41 comma 4 Cpa indicando i modi più opportuni per portare l'atto a loro conoscenza.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni illustrate l'ing. Raffaele Adinolfi Falcone così rassegna le proprie conclusioni:

Piaccia all'Ecc.mo Sig. Presidente della Repubblica, Capo dello Stato, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:

- preliminarmente, ove si ritenga necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 co. 4 Cpa, indicandone le relative modalità;

- in via interinale, adottare le più opportune misure cautelari, e dunque quanto meno la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati o l'urgente fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 co. 10 Cpa;

- nel merito, previa ogni necessaria istruttoria e conseguente declaratoria, annullare gli atti impugnati e dettare le più opportune e concrete disposizioni per la rivalutazione dei titoli prodotti dal ricorrente, sopra esattamente descritti, ai fini della riformulazione della graduatoria gravata, ed in ogni caso con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115/2002, si dichiara che la

presente controversia è di valore indeterminato.

Unitamente al presente ricorso, al quale si allega in calce la procura speciale, si producono i seguenti

ALLEGATI

All. 1/A - lettera-provvedimento AGO_DRU-2022-0002872 del 7 ottobre 2022 ricevuta dal ricorrente a mezzo PEC il successivo giorno 10, con la quale l'INFN gli comunica "l'esito della procedura selettiva n. 23376", e dunque che egli sulla base del punteggio ottenuto ("155 su 200") "rientra nella graduatoria di merito nella 31^a posizione" e che "non è dichiarato vincitore";

All. 1/B - relativa integrazione spontaneamente inviata dall'INFN (indirizzo PEO tiziana.baldino@lnf.infn.it) alle ore 10:36 del 12 ottobre 2022, con la quale "si comunica il punteggio dettagliato ottenuto nella valutazione dei titoli"

All. 2 - delibera di approvazione atti e graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23376/2021 dell'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per 30 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale del 26 luglio 2022;

All. 3- disposizione n. 23863 del 29 novembre 2021;

All. 4/A - Stuto dell'INFN;

All. 4/B - Regolamento Organizzazione e Funzionamento INFN;

All. 5 - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15938 del 27 maggio 2021;

All. 6 - Disposizione del Presidente n. 23376 del 2 luglio 2021;

All. 7 - Domanda di partecipazione alla procedura selettiva dell'ing. Adinolfi Falcone;

All. 8 - Disposizione del Presidente n. 23898 del 10 dicembre 2021;

All. 9 - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 maggio 2022;

All. 10 - Disposizione del Presidente n. 24508 del 3 giugno 2022;

All. 11 - Documentazione acquisita in occasione dell'Accesso agli atti;

All. 12 - CV ing. Adinolfi Falcone;

All. 13 - CV dott.ssa Antonella Varaschin;

All. 14/A ...14/G - Verbali da n. 1 a n. 7 della Commissione di Concorso;

All. 15 - Disciplinare dei concorsi INFN del 22 dicembre 2020;

All. 16/A ...16/C - Curricula di altri candidati, con punteggio maggiore per il titolo sub a) - attività tecnologica e/o professionale;

All. 17/A e 17/B - CCNL 2006 e CCNL 2018.

L'Aquila - Roma, 18 novembre 2022

F.to ing. Raffaele Adinolfi Falcone

F.to avv. Andrea Filippi De Santis F.to avv. Silvio Roberto Tarquini

* * *

Con il che riteniamo – proseguivamo nel riferirci al TAR Lazio - di aver mostrato sotto ogni profilo la necessità di dichiarare la radicale illegittimità degli atti gravati se non la loro irreparabile nullità con la necessità che l'adita Giurisdizione provveda ad annullarli quanto meno perché insanabilmente illegittimi: per violazione di legge; per difetto radicale di motivazione; per erronea applicazione della norme sull'avvio del procedimento; per mancanza assoluta di istruttoria; per errore di fatto e di diritto; per falsità e/o travisamento dei fatti; per eccesso di potere; per sviamento dell'atto dalla causa tipica sotto tutti i profili tradizionali.

* * *

Per tutte le ragioni espresse, Adinolfi Falcone ing. Raffaele nonché i propri procuratori e difensori, gli avv.ti Andrea Filippi De Santis e Silvio R Tarquini del Foro di L'Aquila,

CHIEDONO CHE

Studio Legale Tarquini & Partners - L'Aquila

L'ONLETRIBUNALEAMMINISTRATIVO VOGLIA

decidere per una nuova e corretta valutazione del suo curriculum vitae e, di conseguenza, dei titoli da lui presentati in sede di concorso, così facendo giustizia degli errori e delle violazioni segnalate, attribuendogli - quanto al titolo de quo - un punteggio sensibilmente maggiore di quello impropriamente ed erroneamente stabilito dalla Commissione, consentendogli così di collocarsi quale vincitore in posizione utile nella graduatoria.

ISTANZA CAUTELARE

La illegittimità non solo degli atti, ma dell'intera procedura svoltasi sulla base ed in costanza di una Commissione illegalmente ridotta di due componenti, con i macroscopici e deleteri effetti illustrati e documentati, è di particolare evidenza nel corpo del su esteso ricorso.

Vi è dunque ampia dimostrazione del *fumus boni iuris* nei motivi in fatto ed in diritto che precedono, costituenti la necessaria condizione per la qui chiesta misura cautelare.

Il *periculum* nella fattispecie, appare in tutta la sua gravità, attualità ed irreparabilità; e per di più si mostra di natura non solo « *da tardività* », quanto più, soprattutto, « *da infruttuosità* ».

Di fatti, se l'immissione nel ruolo dirigenziale di coloro che, allo stato, sono stati dichiarati vincitori dovesse avvenire prima della decisione del gravame nel merito, come prevedibilmente succederà in assenza di decisioni impeditive urgenti assunte da questa On.le Giustizia, l'immissione stessa pregiudicherebbe gravemente la posizione del ricorrente che intanto troverebbe il "posto" ormai assegnato ed occupato con tutte le conseguenti azioni giudiziarie di indubbio peso e ben prevedibili che dovrebbe avviare per renderlo libero, ma tale condizione diventerebbe anche di grave ostacolo al ricorrente stesso per lo svolgimento nel pieno delle sue funzioni.

Ed egli vedrebbe così pretermesso il suo diritto e la possibilità di ottenere il ruolo dirigenziale a cui legittimamente aspira e che ingiustamente gli è stato negato a fronte delle indubbe illegittimità esposte con il presente ricorso.

Né allo stato si ipotizza un qualche ulteriore o diverso concorso della medesima natura, e conse-

guentemente l'ing. Adinolfi Falcone anche sotto questa ragione si vedrebbe impossibilitato a vedersi riconosciuto un ruolo di rilievo che svolge da anni, ed il danno per lui diventerebbe così – non soltanto, ma anche economicamente – di rilievo enorme, né suscettibile di ristoro per equivalentem

E questo pregiudizio grave ed irreparabile, è chiaramente anche “attuale”, per cui la richiesta di decisione interdittale è oggettivamente di immediata percezione, e tale da giustificare l'accoglimento al fine di garantire al ricorrente sia il giusto riconoscimento del punteggio che gli spetta, sia la corretta posizione utile in graduatoria tra i soggetti idonei vincitori e quindi di confermare (perché da molto tempo le svolge) le funzioni dirigenziali per cui è stata bandita la procedura concorsuale.

A ciò si aggiunga che la mancata concessione della tutela cautelare richiesta comporterebbe l'immissione nel ruolo dirigenziale dei 30 concorrenti risultati idonei-vincitori con conseguente consolidamento delle loro singole posizioni e l'accoglimento a suo tempo nel merito (con l'annullamento della graduatoria) comporterebbe – otre tutto – anche uno stravolgimento organizzativo per l'Istituto con grave compromissione dei suoi compiti e lavori, e dell'assetto stesso dell'Ente, in frontale violazione del principio di efficienza e di buon andamento della p.a. sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari necessari a garantire un'effettiva tutela della posizione del ricorrente: si chiede quindi la sospensione dei provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione per la rivalutazione corretta dei titoli prodotti, ovvero, eventualmente e se del caso, la urgente fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 co. 10 Cpa.

* * *

ISTANZA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAM

Il presente ricorso ha ad oggetto la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento della delibera di approvazione degli atti e della graduatoria di merito del 26 luglio 2022 della

procedura selettiva di cui al bando n. 23376 promosso dall'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per 30 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di 1° livello professionale, e conseguentemente va a coinvolgere la posizione del ricorrente nella graduatoria stessa.

La graduatoria interessata vede la presenza di ben 53 concorrenti risultati idonei, di cui 30 vincitori, concorso nel quale l'ing. Adinolfi Falcone si è classificato alla posizione 31 ma, cioè primo dei non vincitori.

Molti, dunque, sono i concorrenti ivi inseriti con conseguente difficoltà a provvedere alla notifica del presente atto a tutti coloro che sarebbero superati in elenco in caso di accoglimento del presente ricorso, o che comunque vi abbiamo interesse, con la conseguente visibile estrema difficoltà a raggiungere nei modi ordinari tutti i controinteressati ex art. 41 Qpa.

Tanto premesso, [e fermo restando che il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, è (già) stato notificato ad almeno TRE dei controinteressati, ivi compreso il dott. Alessandro De Salvo che immediatamente precede il ricorrente nella graduatoria impugnata e che quindi retrocederà con certezza dal novero degli attuali vincitori nella sperata ipotesi di accoglimento del gravame], ove l'On.le Tribunale ritenga di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, si chiede che sia autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso stesso ai sensi dell'art. 41 comma 4 Qpa indicando i modi più opportuni per portare l'atto a loro conoscenza.

CONCLUSION

Per tutte le ragioni illustrate con il trascritto ricorso straordinario, che agli effetti e per lo scopo della trasposizione in sede giurisdizionale viene ora integralmente riproposto all'Ecc.mo Giudice

Amministrativo adito, l'ing. Raffaele Adinolfi Falcone così rassegna le proprie conclusioni:

Piaccia all'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:

- preliminarmente, ove si ritenga necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 co. 4 Qpa, indicandone le relative modalità;

- in via interinale, adottare le più opportune misure cautelari, e dunque quanto meno la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati o l'urgente fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 co. 10 Qpa;

- nel merito, previa ogni necessaria istruttoria e conseguente declaratoria, annullare gli atti impugnati e dettare le più opportune e concrete disposizioni per la rivalutazione dei titoli prodotti dal ricorrente, sopra esattamente descritti, ai fini della riformulazione della graduatoria gravata, ed in ogni caso con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, del dPR n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato.

Unitamente al presente ricorso, al quale si allega in calce la procura speciale, si producono i seguenti

ALLEGATI

All. 1/A - lettera-provvedimento AGO_DRU-2022-0002872 del 7 ottobre 2022 ricevuta dal ricorrente a mezzo PEC il successivo giorno 10, con la quale l'INFN gli comunica "l'esito della procedura selettiva n. 23376", e dunque che egli sulla base del punteggio ottenuto ("155 su 200") "rientra nella graduatoria di merito nella 31ª posizione" e che "non è dichiarato vincitore";

All. 1/B - relativa integrazione spontaneamente inviata dall'INFN (PEO tiziana.baldino@inf.infn.it) alle ore 10:36 del 12 ottobre 2022, con la quale "si comunica il punteggio dettagliato ottenuto nella valutazione dei titoli"

All. 2 - delibera di approvazione atti e graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23376/2021 dell'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per 30 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale del 26 luglio 2022;

All. 3 - disposizione n. 23863 del 29 novembre 2021;

All. 4/A - Stuto dell'INFN

All. 4/B - Regolamento Organizzazione e Funzionamento INFN

All. 5 - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15938 del 27 maggio 2021;

All. 6 - Disposizione del Presidente n. 23376 del 2 luglio 2021;

All. 7 - Domanda di partecipazione alla procedura selettiva dell'ing. Adinolfi Falcone;

All. 8 - Disposizione del Presidente n. 23898 del 10 dicembre 2021;

All. 9 - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 maggio 2022;

All. 10 - Disposizione del Presidente n. 24508 del 3 giugno 2022;

All. 11 - Documentazione acquisita in occasione dell'Accesso agli atti;

All. 12 - CV ing. Adinolfi Falcone;

All. 13 - CV dott.ssa Antonella Varaschin;

All. 14/A...14/G - Verbali da n. 1 a n. 7 della Commissione di Concorso;

All. 15 - Disciplinare dei concorsi INFN del 22 dicembre 2020;

All. 16/A...16/C - Curricula di altri candidati, con punteggio maggiore per il titolo sub a) - attività tecnologica e/o professionale;

All. 17/A e 17/B - CCNL 2006 e CCNL 2018.

* * *

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e sconta dunque un contributo unificato pari ad € 650,00 già versato in sede di presentazione del ricorso straordinario che qui si prosegue.

L'Aquila - Roma, 21 febbraio 2023

Avv. Andrea Filippi De Santis

Avv. Silvio Roberto Tarquini

AMSO ALL'INFN

Con il che si informa l'« INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE », in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, e per il detto Istituto l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege nello specifico con l'Avvocato dello Stato Marcello DERRICO, che in ottemperanza alle riferite disposizioni di legge il ricorso straordinario di cui innanzi, ritualmente

notificato e depositato il 21.11.2023, deve ora intendersi, come effettivamente il ricorrente vuole che sia, integralmente trasposto dinanzi alla Giurisdizione amministrativa e cioè dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, ed ivi reiterato nelle motivazioni, eccezioni, deduzioni e richieste già formulate nella sede straordinaria, nulla escluso o eccettuato.

L'Aquila - Roma, 21 febbraio 2023

Avv. Andrea Filippi De Santis

Avv. Silvio Roberto Tarquini

*** **

Tutto ciò premesso e riproposto integralmente innanzi a questa On.le Giurisdizione, l'odierno ricorrente in riassunzione, come rappresento e difeso,

R I C O R R E

all'Ill.mo Tribunale Civile di L'Aquila, Sezione Lavoro, affinché, fissata a breve l'udienza per la comparizione delle parti,

Voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

PREVIA RINUNCIA DELLA TRASCRITTA ISTANZA CAUTELARE per tutte le ragioni sopra compendiate e da ritenersi qui come integralmente trascritte, in ordine alla illegittimità del comportamento dell'INFN **a partire dall'arbitraria eliminazione delle Professionalità specifiche dei Componenti la Commissione giudicatrice nel ridurre illegittimamente il numero** dai previsti e stabiliti 7 Commissari ai soli anomali, arbitrari 5,

in via principale

annullare o dichiarare nullo l'intero concorso

ed in ogni caso

disapplicare/annullare/revocare/dichiarare comunque inefficaci

- la lettera-provvedimento AGO_DRU-2022-0002872 del 7 ottobre 2022 ricevuta dal deducente il successivo giorno 10, con la quale l'INFN intimata gli comunicava "l'esito della procedura selettiva n. 23376", e dunque che egli sulla base del punteggio ottenuto ("155 su 200") "rientra nella graduatoria di merito nella 31ª posizione" ma che "non è dichiarato vincitore",

- la relativa integrazione spontaneamente inviata dall'INFN (indirizzo PEO.tiziana.baldino@Inf.infn.it) alle ore 10:36 del 12 ottobre 2022, con la quale "si comunica il punteggio dettagliato ottenuto nella valutazione dei titoli:

Titolo a)	Titolo b)	Titolo c)	Titolo d)	Totale
44	80	10	21	155"

- la delibera del Consiglio Direttivo n. 16395 del 27 settembre 2022 con la quale venivano approvati gli atti e la graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al Bando n. 23376/2021 per 30 posti (profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello);

- la disposizione n. 23863 del 29 novembre 2021 con la quale, *sub specie* di « errata corrige », a termini ampiamente scaduti per la presentazione delle domande di ammissione, il Presidente dell'Istituto riduceva da 7 a 5 i Componenti della Commissione esaminatrice della (sola) *procedura selettiva n. 23376* (oggetto del gravame), e nella dichiarata qualità di Presidente INFN, arbitrariamente alterava il contenuto essenziale del relativo Bando;

- di tutti gli eventuali altri atti, documenti, provvedimenti ecc., comunque nominati, collegati e/o connessi con quelli di cui sopra, pur se non ancora conosciuti, che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito vorrà acquisire o autorizzare il ricorrente ad acquisire ai fini istruttorie, e con tutta la più ampia

riserve a produrre in corso di causa memorie e documentazioni illustrative e comprovanti la loro illegittimità e la conseguente necessità di disapplicarli/annullarli/revocarli/dichiararli inefficaci;

in via subordinata

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere un punteggio differente e indubbiamente maggiore di quello ricevuto nella valutazione del « “Titolo a)” – Attività tecnologica e/o professionale », ribadito l’obbligo della PA di rispettare i requisiti e i criteri di valutazione e di selezioni previsti nel bando quale *lex specialis* del concorso stesso, così eliminando *in nuce* la violazione del fondamentale principio di *par condicio competitorum* commessa dall’INFN con la inammissibile riduzione dei Componenti della Commissione giudicatrice, **per di più così riducendo a zero gli esperti nella qualificazione dei titoli di cui al CV 1 del ricorrente in riassunzione**, e macroscopicamente violando i principi di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1175 e 1375 Cc;

in via istruttoria

- ammettere tutta la documentazione prodotta ed eventualmente onerare il resistente *INFN* di produrre in giudizio ogni documento utile e necessario ai fine della soluzione della presente controversia, ovvero autorizzare il ricorrente in riassunzione a produrla ove il resistente resti inerte,

- autorizzare il ricorrente in riassunzione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 Cpc, atteso – come da specifica istanza in calce – il numero rilevante dei potenziali controinteressati/litisconsorti, rappresentato da tutti coloro che hanno partecipato al bando, ovvero sono stati inseriti in graduatoria, e la difficoltà di identificarli tutti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Elenco degli atti e documenti allegati

All. 1/A - lettera-provvedimento AGO_DRU-2022-0002872 del 7 ottobre 2022 ricevuta dal ricorrente a mezzo PEC il successivo giorno 10, con la quale l'INFN gli comunica "l'esito della procedura selettiva n. 23376", e dunque che egli sulla base del punteggio ottenuto ("155 su 200") "rientra nella graduatoria di merito nella 31^a posizione" e che "non è dichiarato vincitore";

All. 1/B - relativa integrazione spontaneamente inviata dall'INFN (indirizzo PEO tiziana.baldino@lnf.infn.it) alle ore 10:36 del 12 ottobre 2022, con la quale "si comunica il punteggio dettagliato ottenuto nella valutazione dei titoli"

All. 2 - delibera di approvazione atti e graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23376/2021 dell'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per 30 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale del 26 luglio 2022;

All. 3 - disposizione n. 23863 del 29 novembre 2021;

All. 4/A - Stuto dell'INFN;

All. 4/B - Regolamento Organizzazione e Funzionamento INFN;

All. 5 - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15938 del 27 maggio 2021;

All. 6 - Disposizione del Presidente n. 23376 del 2 luglio 2021;

All. 7 - Domanda di partecipazione alla procedura selettiva dell'ing. Adinolfi Falcone;

All. 8 - Disposizione del Presidente n. 23898 del 10 dicembre 2021;

All. 9 - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16312 del 27 maggio 2022;

All. 10 - Disposizione del Presidente n. 24508 del 3 giugno 2022;

All. 11 - Documentazione acquisita in occasione dell'Accesso agli atti;

All. 12 - CV ing. Adinolfi Falcone;

All. 13 - CV dott.ssa Antonella Varaschin;

All. 14/A ...14/G - Verbali dal n. 1 al n. 7 della Commissione di Concorso;

All. 15 - Disciplinare dei concorsi INFN del 22 dicembre 2020;

All. 16/A ...16/C - Curricula di altri candidati, con punteggio maggiore per il titolo sub a) - attività tecnologica e/o professionale;

All. 17/A e 17/B - CCNL 2006 e CCNL 2018;

All. 18/A ... 18/D - il “« Ricorso straordinario » al Presidente della Repubblica / Capo dello Stato”, la Memoria per la trasposizione di questo al TAR del Lazio ivi allibrato con il n. 03717/2023 del R.G. della Sede di Roma, la memoria che il deducente depositava innanzi al Collegio della Sezione III^a *ter* il 2 maggio 2023, la sentenza n. 08829/2023 R.P.C. assunta dalla Sezione il 17 maggio 2023 e pubblicata il 24 successivo;

All. 19/A e 19/B - la procura alle liti *ex art.* 24 Cpa depositata al TAR Lazio ed il rinnovo fattone dal ricorrente in riassunzione a valere innanzi alla presente giurisdizione ritenuta competente;

All. 20 – attestazione di passaggio in giudicato TAR Lazio.

Dichiarazione di valore

Il valore del presente procedimento è indeterminabile ed è pertanto soggetto al versamento del contributo unificato di € 259,00.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'intero concorso in argomento con il conseguente annullamento della delibera di approvazione degli atti e della graduatoria di merito del 26 luglio 2022 della procedura selettiva di cui al bando n. 23376 promosso dall'INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per 30 posti per il profilo di Dirigente Tecnologo di I° livello professionale, e conseguentemente va a coinvolgere la posizione del ricorrente nella graduatoria stessa.

La graduatoria interessata vede la presenza di ben 53 concorrenti risultati idonei, di cui 30 vincitori, concorso nel quale l'ing. Adinolfi Falcone si è classificato alla posizione 31^{ma}, cioè primo dei non vincitori.

Molti, dunque, sono i concorrenti ivi inseriti con conseguente difficoltà a provvedere alla notifica del presente atto a tutti coloro che sarebbero superati in elenco in caso di accoglimento del presente ricorso, o che comunque vi abbiamo interesse, con la conseguente visibile estrema difficoltà a raggiungere nei modi ordinari tutti i controinteressati

Tanto premesso, fermo restando che il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, potrà essere agevolmente notificato ai (3) controinteressati indicati in epigrafe [cfr. inizio di p. 2], ivi compreso il dott. Alessandro De Salvo che immediatamente precede il ricorrente nella graduatoria impugnata e che quindi retrocederà con certezza dal novero degli attuali vincitori nella sperata ipotesi di accoglimento del gravame, ove l'On.le Tribunale ritenga di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, si chiede che sia autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso stesso ai sensi dell'art. 150 Cpc indicando i modi più opportuni per

portare l'atto a loro conoscenza.

L'Aquila, 24 novembre 2023

Avv. Andrea Filippi De Santis

Avv. Silvio Roberto Tarquini